LA CARTA È OGGI, DOMANI, SEMPRE.

De Luca Fuorni srl

Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652 **www.lacartae.it**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento	**PRODOTTI E MATERIALI S/ST IN** **carta kraft bianca e/o avana, carta vegetale romat, carta pergamino, carta sealing, carta grease**

conformità Regolamento 1935/2004/CE	L'Azienda rispetta pienamente tutti requisiti previsti dal regolamento, con specifico riferimento agli articoli 3 (requisiti generali) e 15 (etichettatura). L'Azienda adotta un sistema di gestione in grado di garantire la tracciabilità delle MMPP e dei semilavorati in tutte le fasi del processo fino al prodotto finito.
conformità Regolamento 2023/2006/CE	L'Azienda opera nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione mediante adozione di un sistema di assicurazione della qualità e un sistema di controllo della qualità basato su norme specifiche per la fabbricazione
conformità Regolamento 1895/2005/CE	Le sostanze BADGE, BFDGE e NOGE non sono intenzionalmente aggiunte nella produzione dei materiali.
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19/12/2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE	Gli imballaggi sono ottimizzati per ridurre il materiale utilizzato. Il materiale non contiene le sostanze PFAS (PFOA, PFOS), il che significa che non vengono utilizzati intenzionalmente come materia prima. Lo stesso è dichiarato e certificato dai nostri fornitori di materie prime. Si garantisce che sono rispettati i livelli di concentrazione consentiti. Il contenuto di metalli pesanti, espresso come la somma del contenuto di piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) e Cromo esavalente (Cr6 +), è inferiore a 100 parti per milione (Ppm).
COMPOSTABILITÀ	I materiali, pur essendo pienamente conformi alla Dir. 94/62/CE, non sono certificati secondo le Norme correlate EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432.
conformità D.M. 21/03/73 e successivi agg. D.P.R. 777/82	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
conformità ALLERGENI REG (UE) N.1169/2011 REG (UE) 382/2021	Non sono intenzionalmente aggiunte sostanze allergeniche. Durante il processo di fabbricazione, il prodotto non viene a contatto con le sostanze allergizzanti elencate nell'allegato II del Regolamento CE 1169/2011. I rischi eventuali da cross-contamination sono stati posti sotto sorveglianza, con l'implementazione di un sistema di autocontrollo igienico sanitario, impiegando la metodica HACCP e definendo adeguate GMP (Good Manufacturing Practices) applicate al sito produttivo, strutture e personale.
MOSH e MOHA	>>> PREMESSO che non esiste una regolamentazione europea che stabilisca i limiti degli oli minerali negli alimenti, né esistono metodi analitici ufficiali. È anche corretto sottolineare che la legislazione quadro sugli imballaggi in plastica e sugli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, o il regolamento (UE) 10/2011, cita l'unica definizione di "oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da olio idrocarburi ". Pertanto, anche in questo caso, non esiste una definizione chiara: questi componenti, sempre secondo il Regolamento (UE) 10/2011, sono presenti negli elenchi positivi con il numero di sostanza FCM 95 dove non è definito un limite di migrazione specifico (LMS) o altre restrizioni. L'unica limitazione applicabile è quindi quella prevista come limite di migrazione globale (LMG) o 60 mg / kg. Il 16 gennaio 2017 la Commissione Europea ha anche emesso la Raccomandazione (UE) 2017/84 sul monitoraggio dei minerali idrocarburi oleosi nei prodotti alimentari e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (MOCA). >>> I materiali oggetto di questa dichiarazione sono prodotti con CARTA KRAFT di PURA CELLULOSA ESENTI da MOSH e MOAH o che ne contengono tracce al di sotto del limite sopra menzionato, come si evince da dichiarazioni del produttore.
REGOLAMENTO (UE) 2024/3190 DELLA COMMISSIONE, del 19/12/2024, relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213	nella produzione dei materiali oggetto della dichiarazione non sono aggiunti intenzionalmente sostanze chimiche come il bisfenolo. Dalle schede tecniche delle materie prime non si rileva la presenza di questa sostanza chimica e comunque non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente
Ftalati	Gli ftalati sono prodotti chimici che vengono aggiunti alle materie plastiche per migliorare la loro flessibilità e la loro modellabilità. Non vengono aggiunte tali sostanze nei prodotti oggetto della presente dichiarazione.

LA CARTA È OGGI, DOMANI, SEMPRE.

De Luca Fuorni srl
Viale Andrea De Luca, 33 bis - 84131 - Salerno - Italia
Tel +39.089.301978
P.IVA 00660930652
www.lacartae.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MATERIALI DESTINATI A CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI

Materiale di riferimento	**PRODOTTI E MATERIALI S/ST IN** **carta kraft bianca e/o avana, carta vegetale romat, carta pergamino, carta sealing, carta grease**

PFOS - PFAS (PFOA) **Regolamento (UE) 2017/1000** **Regolamento (UE) 2022/2388**	L'acido perfluoroot-tanoico («PFOA») e le sostanze perfluoroalchiliche («PFAS») di cui anche il perfluorottano solfonato («PFOS») sono composti florurati che, a causa delle loro proprietà anfifiliche, vengono utilizzati nella produzione di rivestimenti idro-repellenti e lipo-repellenti, come quelli utilizzati su materiali da imballaggio per prodotti alimentari a base di carta e cartone. I materiali in oggetto non sono trattati con sostanze idro-repellenti e lipo-repellenti. Si attesta altresì che tali sostanze non sono aggiunte intenzionalmente in nessuna fase del processo di produzione.
Nanomateriali	I nanomateriali non sono utilizzati nella produzione dei prodotti oggetto della presente dichiarazione.
NIAS	I prodotti oggetto della presente dichiarazione sono fabbricati in modo tale da non trasferire i loro costituenti al cibo in quantità che potrebbero mettere in pericolo la salute umana o apportare modifiche inaccettabili alla composizione del cibo. Questo non include solo i componenti aggiunti intenzionalmente ma anche le sostanze aggiunte non intenzionalmente (NIAS).
OGM	Nessuna sostanza contenente OGM è usata come additivo o materia prima nella produzione del prodotti in oggetto
Contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. Ultimo aggiornamento Decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 25 giugno 2025.	Il contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) riportate nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei nostri prodotti è assente e comunque inferiore allo 0,1%
CONDIZIONI D'USO DEI MATERIALI	Il materiale oggetto della presente dichiarazione è idoneo al contatto diretto con alimenti, potenzialmente secchi, umidi, acidi, grassi. L'indicazione della tipologia di alimento e della durata del tempo di contatto resta sotto la responsabilità dell'utilzzatore finale che deve valutare ogni altro aspetto, ivi comprese le condizioni di uso e di conservazione. Il materiale non è idoneo a subire trattamenti termici come la pastorizzazione o la sterilizzazione o l'uso in forno convenzionale e/o a microonde, la temperatura massima di impiego è di 50° C.

Questo documento ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituito quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi saranno modificati o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
In ogni caso tale documento avrà validità massima temporale di 12 mesi dalla data di emissione.

Salerno lì
01/08/2025

De Luca Fuorni srl
Quality Manager - FCE

Rev. 32